

Statuto dell'Associazione Nazionale "Lega Caos"

(associazione non riconosciuta)

Art.1 – Disposizioni Generali (Costituzione)

1. È costituita ai sensi dell'Art. 14 seguenti del Codice Civile, un'Associazione nazionale ludico culturale denominata "Lega Caos", con sede legale in Via Castelnuovo R, 796, 41057 Spilamberto (Mo)
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, non può redistribuire utili ed è costituita al fine di svolgere attività di promozione ludico culturale a favore di associati e di terzi, in conformità con quanto espresso dal successivo Art. 2.

Art. 2 – Principi, Scopi e Attività

1. L'Associazione si ispira a principi di democrazia, solidarietà e volontariato.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità in seguito esposte.
3. L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi dello Stato e delle Regioni che regolano l'attività dell'associazionismo e del Terzo Settore, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'Associazione si propone di:
 - a. promuovere lo sviluppo della community del gioco di miniature denominato "Warhammer Age of Sigmar";
 - b. sviluppare la componente competitiva del gioco finalizzata alla partecipazione ad eventi internazionali (circuito AOS WORLD – Age of Sigmar Worlds Team Championship);
 - c. Organizzare una stagione competitiva nazionale (campionati nazionali di Warhammer Age of Sigmar) finalizzata anche ad innalzare il livello tecnico di gioco dei partecipanti;
 - d. Organizzare eventi competitivi a squadre con l'obiettivo di formare giocatori idonei per essere selezionati nella squadra nazionale;
 - e. Organizzare le finali nazionali per esprimere il "Campione Italiano" all'esito della stagione competitiva;
 - f. Organizzare eventi per i c.d. neofiti della community denominati "tornei Junior" a cui potranno partecipare solo i giocatori che si affacciano al gioco per la prima volta, con l'obiettivo di integrarli e lanciarli successivamente nel c.d. livello competitivo.
 - g. Integrare la community nazionale di *Age of Sigmar* (costituita dalle varie associazioni e gruppi di gioco) con la Nazionale proponendo, tramite l'Assemblea dei Soci, modalità di selezione e di convocazione dei giocatori con l'obiettivo di aumentare la democraticità dei processi decisionali e di selezione;
 - h. Registrare marchi riproducenti il logo di Lega Caos o altri segni distintivi legati alle attività svolte dall'Associazione con riferimento al gioco Aos.
 - i. Realizzare attività ludico formative rivolte ai più giovani;
 - j. Proporre, organizzare e partecipare ad eventi culturali e ludici, legati al mondo del wargame.

Art. 3 – Gli Associati (Tipologia, Condizioni generali, diritti e obblighi)

1. L'Associazione è aperta a tutte le associazioni di gioco (che comprendano almeno delle attività legate al gioco Warhammer of Age of Sigmar, anche se non in forma esclusiva) nelle persone dei propri rappresentanti, come ai gruppi di gioco organizzati del gioco Warhammer Age of Sigmar, nonché a titolari di attività commerciali afferenti al settore del wargame in qualunque forma costituiti (società di capitali o di persone) interessati alla realizzazione delle sue attività e finalità istituzionali e che ne condividano gli scopi, lo spirito ed i principi statutari.

2. I soci si suddividono nelle seguenti categorie: a) ordinari; b) speciali; c) sostenitori.

3. Appartengono alla categoria *sub a)* del su indicato comma 2 i soci organizzati in forma associativa ovvero in club di gioco; appartengono alla categoria *sub b)* del su indicato comma 2 i soci costituiti in forma societaria di capitali o non, svolgenti la propria attività commerciale nel settore dei wargame ovvero dei giochi in senso lato; appartengono alla categoria *sub c)* tutte le persone fisiche che partecipano alla stagione torneistica organizzata dalla Lega Caos.

4. La qualità di associato si acquisisce previa richiesta e dopo ammissione da parte del Consiglio Direttivo, salvo che per i soci sostenitori i quali dovranno unicamente sottoscrivere il modulo di adesione e versare l'eventuale quota stabilita dal Comitato Direttivo. L'iter si completa con il pagamento della eventuale quota sociale annuale ed il rilascio di tessera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve, dopo averne preso accurata visione, lo Statuto e i regolamenti.

6. Gli Associati ordinari e speciali partecipano alle attività dell'Associazione; hanno facoltà di prendere in prestito il materiale associativo (ad eccezione dei soci sostenitori) secondo le modalità ed il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo; sono tenuti al versamento della eventuale quota associativa annuale; hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nelle forme stabilite nel presente atto;

7. Hanno diritto di voto unicamente i soci "Ordinari" e "Speciali". Ai fini delle votazioni assembleari ordinarie o speciali il voto degli associati viene come di seguito conteggiato:

- Ordinario = 2 (due);

- Speciale = 1 (uno);

8. L'appartenenza alla Associazione viene meno per:

- Recesso;

- Esclusione per gravi motivi. Per gravi motivi si intendono: il compimento di atti in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati; aver mantenuto condotte violente, ovvero moralmente o civilmente indegne; aver posto in essere comportamenti che rechino danno grave alla reputazione dell'Associazione;

6. L'esclusione per gravi motivi di un associato deve essere oggetto di seduta del Consiglio Direttivo alla quale l'associato è invitato formalmente a partecipare a garanzia del contraddittorio. L'esclusione è deliberata all'esito della audizione avanti al Consiglio Direttivo e formalmente comunicata all'associato, il quale avrà facoltà di chiedere entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di esclusione, la convocazione di un'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione stessa. A tale Assemblea avrà diritto di partecipare l'associato di cui sopra, senza diritto di voto. In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle

quote associative e/o dei contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio dell'associazione. Si evidenzia che l'eventuale esclusione di un socio Ordinario dovuta a condotte personali, non determina l'esclusione automatica dell'associazione, ovvero club che rappresenta, la quale avrà modo di rimanere in seno all'associazione nazionale "Lega Caos" attraverso la nomina di un sostituto che si impegni a rispettarne i valori. Viceversa, qualora l'esclusione del socio Ordinario sia dovuta ad attività o comportamenti tenuti dell'associazione di riferimento, sarà l'associazione stessa ad essere esclusa. Nel caso di socio Speciale, l'esclusione sarà relativa al negozio o attività commerciale.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo.
2. Le seguenti cariche sociali sono conferite dall'Assemblea attraverso elezione diretta:
 - Il Presidente (il quale è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede)
3. I titolari delle cariche sociali di cui al punto 2 (Presidente) non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. Non sono computati, a tale fine, mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

Art. 5 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte all'anno al più tardi entro la fine del mese di marzo ed entro la fine del mese di ottobre con i seguenti punti dell'ordine del giorno:
 - Nella prima assemblea dell'anno, l'approvazione del rendiconto economico dell'anno precedente;
 - Nella prima assemblea dell'anno, l'approvazione del conto di previsione relativo all'anno corrente;
 - Nella prima assemblea dell'anno, l'approvazione del programma delle attività dell'anno;
 - Nella prima assemblea dell'anno, l'elezione degli Organi e il conferimento delle Cariche alla scadenza del mandato biennale ovvero in caso di cessazione degli organi sociali.
 - L'approvazione dell'adozione di specifici ed eventuali regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo che riguardino criteri selettivi ovvero di accesso della "Nazionale" o per quei regolamenti che prevedano la richiesta di contribuzione economica agli associati;
 - Discussione sull'andamento delle attività associative e altri argomenti all'ordine del giorno.
3. In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per la discussione di argomenti importanti. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata nell'ipotesi di esclusione di un associato che richieda la deliberazione Assembleare, come previsto dal precedente art. 3. Gli associati in numero non inferiore a 5 (cinque) possono richiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria per discutere di tematiche da sottoporre al Consiglio diretti. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 giorni.

4. Sono riservate alla Assemblea in convocazione straordinaria le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Associazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
6. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Sono ammessi come mezzi per la comunicazione della convocazione: la posta elettronica e la posta elettronica certificata. Della convocazione verrà data notizia anche sui canali social ufficiali dell'Associazione (quali facebook; applicativi di messaggistica quali Whatsapp e Telegram).
7. È ammessa la partecipazione a mezzo delega. Ciascun associato potrà rappresentare un solo altro associato in forza di delega rilasciata per atto scritto in data anteriore alla seduta. La delega dovrà pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo e-mail indicato dall'Associazione alla attenzione del Presidente.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, anche per delega; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
9. Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
10. Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi in modalità telematica tramite applicativi quali: google meet; teams; chime, etc.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente e il Tesoriere, eletti dalla Assemblea degli associati. Il mandato ha durata biennale previa conferma annuale della fiducia attraverso voto della Assemblea e può essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni.
2. Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza tra i consiglieri un segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente e sono valide in presenza di almeno 3 (tre) membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti effettivi. Entro 7 (sette) giorni dalla seduta viene data notizia della stessa agli associati.
4. Delle riunioni e delle decisioni ivi assunte è redatto verbale a cura del segretario, firmato da lui e dal Presidente.
5. I verbali possono essere visionati dagli associati che ne facciano richiesta al segretario, il quale curerà il rispetto della privacy.
6. I membri del Consiglio Direttivo cessano di essere tali per:
 - Dimissioni volontarie;
 - revoca del mandato da parte dell'Assemblea. Qualora la revoca non abbia comportato l'esclusione dell'associato dalla Associazione, non è compromessa la ricandidatura in occasione di successive elezioni.
7. La sostituzione dei membri del Direttivo è obbligatoria, sia che si tratti di dimissioni volontarie sia che si tratti di revoca effettuata dall'Assemblea. Al consigliere dimissionario subentrerà un nuovo componente eletto

a seguito di apposita convocazione assembleare e relativa votazione. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio di mandato del Consiglio cesseranno comunque al termine del mandato originario.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati interessati, che hanno facoltà di richiedere il diritto di parola ma non hanno facoltà di voto.

9. Spetta al Consiglio Direttivo:

- adottare i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione.
- I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, solo per le materie espressamente previste, dovranno essere approvati nella prima Assemblea. Il Consiglio direttivo determinerà il programma delle attività secondo le direttive e le priorità stabilite dall'Assemblea;
- Adottare il Calendario per la stagione competitiva entro il 30 giugno di ogni anno e gestire l'aggiornamento del sito "Lega Caos";
- Ricevere ed assegnare, sulla base di specifico regolamento contenente criteri e modalità di assegnazione, le richieste per i tornei GT (c.d. rank 1 della durata di due giorni);
- Ricevere ed assegnare, sulla base di specifico regolamento, le richieste per i tornei di 1 giorno (rank 2)
- Predisporre cambiamenti regolistici sia rispetto al mondo competitivo sia rispetto a collegamento community-nazionale (modalità di elezione e di selezione);
- Coordinare il sistema di punteggio nazionale con quello internazionale e segnatamente con quello adottato dal circuito AOS World.
- Coordinarsi con il "coach" e/o "capitano" della nazionale relativamente ad iniziative volte a sostenere la Nazionale Italiana di Age of Sigmar partecipante al circuito AOS World;
- Valutare ed eventualmente approvare i progetti proposti dagli associati. Nella valutazione dei progetti ovvero proposte il Direttivo ha il potere di costituire "sottocommissioni" composte da 3 a 5 membri individuate tra i soci o gli associati alle singole associazione afferenti alla Lega, con la finalità di analizzare le stesse e relazione sui progetti.
- Valutare ed eventualmente accettare le donazioni, le offerte e le eventuali quote straordinarie da richiedere ai Soci, in conformità ai principi del presente Statuto;
- Ammettere ed escludere Associati, nel rispetto della procedura di cui all'art. 3;
- Stabilire l'eventuale quota associativa annuale per i soci Ordinari, Speciali e Sostenitori;
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice presidente;
- Le riunioni del direttivo potranno tenersi in modalità telematica come previsto per l'assemblea all'art. 5, punto 10.

Art. 7 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea ordinaria dei soci. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata biennale e può essere rinnovato per ulteriori due anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento egli viene sostituito, anche nella rappresentanza legale, dal Vice Presidente.

3. Il Presidente si fa carico delle politiche associative decise dall'Assemblea e strutturate dal Consiglio Direttivo, organi ai quali è tenuto a rispondere del suo operato.

4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.

Art. 8 – Il Vice Presidente

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente durante la prima riunione del Consiglio Direttivo. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata biennale e può essere rinnovato per ulteriori due anni.

2. In caso di assenza del Presidente, ne assume tutti i poteri, le funzioni e gli oneri senza necessità di delega. In questo caso, in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile.

3. Ai fini di questo articolo, Il Presidente è considerato assente:

1. Se non si presenta ad una riunione del Consiglio Direttivo;

ii. In caso di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente durante la prima riunione del Consiglio Direttivo. Il suo mandato, regolato dal punto 1 dell'articolo 6, ha durata biennale e può essere rinnovato per ulteriori due anni.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione seguendo le linee guida deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio, gestisce la cassa dell'Associazione tenendo idonea contabilità e gestisce tutta l'attività contabile secondo le normative vigenti.

3. Il Tesoriere è autorizzato a compiere l'attività di natura ordinaria sui conti correnti bancari o postali della Associazione.

4. Il Tesoriere annualmente predispone il rendiconto economico dell'esercizio in chiusura e il conto di previsione per l'esercizio futuro da presentare per approvazione all'Assemblea. E' tenuto ad aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito all'andamento finanziario dell'Associazione.

5. Ha la responsabilità di verificare il versamento delle quote associative annuali da parte di tutti gli Associati ed invia eventuali solleciti di versamento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Segretario

1. Il Segretario è scelto a maggioranza semplice tra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Ha i seguenti compiti:

i. Coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ii. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli Associati.

- iii. Redige e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio e della Assemblea. Se assente ad una seduta e per la durata della riunione in atto, il compito viene affidato ad un altro membro del Direttivo scelto tra i presenti.
- iv. Provvede al disbrigo della corrispondenza in ogni sua forma.
- v. Rende effettiva la convocazione degli organi collegiali e conferma la validità delle riunioni.
- vi. È curatore e responsabile degli archivi dell'Associazione, ne rende possibile la fruizione a tutti gli Associati, nel rispetto della privacy.

Art. 11 – I Consiglieri

- 1. Ogni Consigliere (inclusi il Presidente, vice Presidente, Segretario e Tesoriere)
 - Ha diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Direttivo;
 - Può richiedere al Presidente la convocazione di una seduta del Consiglio Direttivo con l'approvazione di almeno un altro membro del Direttivo.

Art. 12 – Elezioni degli Organi Sociali

- 1. Alla scadenza del mandato biennale o per altre cause previste dal presente Statuto, l'Assemblea degli associati è chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
- 2. Qualora l'Assemblea abbia tale ordine del giorno, dovrà essere convocata con un preavviso di 30 giorni e dovrà contenere l'invito alla presentazione della candidatura sino a 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con le modalità di volta in volta indicate dal Consiglio.
- 3. Saranno considerati elettori tutti gli iscritti nel Registro degli Associati alla data della convocazione, in regola con il pagamento della eventuale quota annuale o ancora nei termini per provvedere a seguito dell'invito al pagamento.
- 4. Ogni Associato dovrà esprimere una sola preferenza tra i candidati alla carica di Presidente e Tesoriere.
- 5. Per l'elezione dei membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà, se necessario arrotondata per eccesso, dei posti effettivi da ricoprire.
- 6. In caso di parità, al termine dello spoglio dei voti, si procederà al ballottaggio.

Art. 13 – Gratuità delle Cariche Sociali

- 1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 14 – Patrimonio

- 2. L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - eventuali quote associative e contributi di sostenitori esterni;
 - Avanzi di gestione;
 - Contributi esterni o derivati dalla partecipazione a progetti conformi alla natura statutaria dell'Associazione;
 - Introiti derivanti da convenzioni;

- Sponsorizzazioni;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo, verranno privilegiati i c.d. conti on-line.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta secondo l'eventuale regolamento interno.
4. L'Associazione si impegna a non finanziare partiti politici o enti religiosi.

Art. 15 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati presso la sede della Associazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico almeno 10 gg prima dell'Assemblea ordinaria, la quale deve essere convocata entro la fine del mese di marzo e di ottobre di ogni anno.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite dalla Legge.

Art. 16 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei partecipanti, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinando i poteri ed i criteri della liquidazione.
2. Le relative spese saranno a carico dell'Associazione.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

Art. 17 – Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in generale la normativa vigente in materia.

art. 18 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci all'occorrenza. Il Collegio o i Proviviri emetteranno il loro lodo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Il loro lodo sarà inappellabile.

Norma Transitoria

1. Le regole del presente statuto in materia di durata e rinnovo del mandato entreranno in vigore a far data dalla prima elezione successiva alla sua approvazione.